

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 1032 del 05.12.2022

Estensore: *Bisogno*

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – VIZIO DI FORMA – NULLITÀ DI PROTEZIONE - NULLITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN ASSENZA DI UN CONTRATTO QUADRO

In tema di intermediazione finanziaria, e alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, la quale sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma.